

Milano, 21 luglio 2006

VERBALE DI ACCORDO

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – ACCORDO INTEGRATIVO

Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del Decreto legislativo n. 276/2003 e da quanto previsto nel Verbale di Accordo fra Unital e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil del 22 dicembre 2005.

Nelle Regioni dove la regolamentazione regionale è stata assunta nel rispetto del quinto comma del citato art. 49, si farà riferimento, per i profili formativi, a quanto in essa previsto.

Nelle Regioni ove ciò non sia ancora avvenuto, troveranno applicazione i **profili formativi allegati**.

Le Parti si impegnano a verificare, entro il 30 giugno 2007, la coerenza della presente disciplina con le normative regionali in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, relativamente alla tipologia dell'apprendistato professionalizzante, non sarà più applicabile la disciplina dell'apprendistato di cui alla parte settima del CCNL 24 gennaio 2000.

L'Accordo UNITAL-CONFAPI, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, sottoscritto il 22 dicembre 2005 è integrato come segue:

Art. 5 let.e) – Apprendistato professionalizzante

La lettera e) dell'art. 5 Apprendistato professionalizzante viene sostituito come segue:

Cumulo dei periodi di apprendistato

Per consentire l'effettivo esercizio del diritto di cumulo dei periodi di apprendistato, ciascun datore di lavoro è tenuto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, a registrare la formazione svolta nel libretto individuale del lavoratore. Per le Regioni nelle quali non è stata avviata la sperimentazione relativa alla compilazione del libretto formativo varrà la Dichiarazione del Percorso Formativo, allegata al presente accordo (Allegato 2).

Il libretto individuale o, in alternativa, la Dichiarazione del percorso Formativo, deve essere presentato dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende riferiti alla stessa qualifica professionale.

Art. 5 let.g) –

Viene aggiunta la seguente lettera g) dell'art. 5 Apprendistato professionalizzante:

Si allegano i profili formativi da utilizzare per l'espletamento della formazione (v. Allegato 3).

Nelle Regioni dove la regolamentazione regionale è stata assunta nel rispetto del quinto comma del citato art. 49, si farà riferimento, per i profili formativi, a quanto in essa previsto.

Nelle regioni dove, invece, ciò non sia ancora avvenuto troveranno applicazione i profili formativi allegati.

Nell'ambito del Comitato Paritetico nazionale, di cui all'art.1 c. 2, Parte Prima del CCNL 22/09/2004, potrà essere istituita una apposita Commissione con il compito di elaborare nuovi schemi di profili, aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti.

Art. 5 let.h)

Viene aggiunta la seguente lettera h) dell'art. 5 Apprendistato professionalizzante:

La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante è esercitabile dalle aziende che abbiano mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato per dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o al termine del periodo di prova

Art. 6 bis – Formazione

Ore di formazione

Nell'ambito del monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, pari a 120 ore per anno, saranno erogate, il primo anno, 40 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali, che saranno pari a 20 ore per il secondo anno e successivi. Le restanti ore, saranno dedicate alla formazione professionalizzante

Formazione formale

La formazione formale professionalizzante e quella trasversale, potrà essere erogata utilizzando modalità quali: aula, e-learning, on the job, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. Potrà essere inoltre erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda, qualora questa disponga di capacità formativa come più avanti specificata.

Capacità formativa dell'impresa

La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all'interno dell'azienda da parte di imprese che presentino:

- presenza di un tutor con formazione e competenze tecnico-professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite;
- disponibilità di locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione alla ripologia della formazione stessa
- presenza di lavoratori in possesso di esperienza e titoli di studio adeguati al trasferimento delle competenze.

Tutor

La formazione sarà realizzata mediante la presenza di un tutor in possesso delle competenze e delle funzioni previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle eventuali discipline regionali Per il tutor aziendale sono previste 12 ore di formazione.

Il tutor contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale e attesta, anche ai fini dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs 276/2003, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa (v. Allegato 2), che sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione.

Il tutor può essere lo stesso imprenditore nei casi consentiti dalla legge.

Piano Formativo Individuale

Il Piano formativo Individuale (PFI) il cui schema è allegato al presente Accordo, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso

Il PFI individua gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor che ha contribuito alla definizione del Piano Formativo individuale e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato.

Il piano potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre 2006 al fine di definire il percorso formativo relativo ai profili professionali di cui all'Allegato 3.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNITAL

FILLEA

FILCA

FeNEAL